Rispettabile amministrazione del consorzio del Fiume Olona.

N.° 376.

Ch.to = 25 = Aprile 1846.

Col libello 27 Agosto 1835. n.° 25719. si sono ~~unite~~ insinuati li divitti competenti a questa Amministrazione in confronto della massa concorsuale Doveri. Nell'anzidetto libello di insinuazione dopo essersi fra le altre cose esposto, che questa amministrazione pei divitti a lei competenti deve essere collocata avanti tutti li creditori sulle acque che si estraggono dal Fiume Olona vicino al Ponte della Castellanza, giacchè in confronto di essa amministrazione niun creditore della Ditta Doveri può vantare alcun divitto sulle accennate acque, si è conchiuso il libello medesimo ~~colle~~ con la dimanda = che venga dichiarato essere = sussistente e liquido il divitto competente alla Amministrazione del Consorzio d'Olona a che siano osservate ed eseguite le convenzioni stipulate con = gli Appuntamenti 11. Aprile 1835. bimessi A.; essere parimenti sussistente = e liquido il divitto competente ad essa Amministrazione di conseguire il pagamento di quella somma che verrà determinata d'accordo dalli dig.ri Ingegneri Periti Giovanni Perego e Giovanni Suzzani ed in caso di loro dissenso dal terzo Perito dig.r Ingegnere Antonio Valsuani, in corrispettivo = della manutenzione dei lavori di introduzione, e loro spurghi, opere, ed edifizj a termini del tag.to de precitati Appuntamenti A, non che il pagamento della metà delle spese che risulteranno essere state pagate per l'intervento dell'ora defunto dig.r Ispettore Carlo Pavia a termini del tag.to degli = Appuntamenti medesimi: Doversi per tutti li sovraccennati divitti e ragioni = collocare l'Amministrazione del Consorzio d'Olona avanti tutti li creditori ed = in ogni caso fra li creditori ipotecarj, salva ogni ragione azione e divitto ~~non~~ = competente alla stessa Amministrazione contro qualunque altra persona e = beni obbligati. =

Col Decreto 30. Agosto 1835. ~~venne ordinata la~~ attergato al riferito libello n.° 25719. venne fissata la comparsa delle parti pel giorno 30. dell'indi venturo mese di Settembre; la quale sopra istanza dell'Avvocato Curatore della massa concorsuale Doveri venne prorogata al giorno 22. del successivo mese di Novembre. Tale comparsa di fatto ebbe sopra ~~istanza del~~ ulteriore istanza del prof.e Avvocato Curatore della massa Doveri, e nella ascendenza dal medesimo data che egli stesso l'avvelle fatte rinnovare, ma finora non è stata per anco rinnovata.

Col foglio 8. p.p. Febbrajo n.° 81. questa Amministrazione eccitò il dr. Edoardo de Welz amministratore della massa concorsuale della Ditta Pietro e fratelli Doveri, perchè abbia a volere citare al più presto possibile il versamento nella cassa del Fiume Olona se non del capitale delle ll. 33733.50, almeno quello dei relativi frutti convenzionati nella misura del 4 p. % da conteggiarsi dal giorno della consegna dei cavi ed edifizj in avanti, onde così abilitare l'Amministrazione alle successive operazioni di manutenzione. Il prel.to Sig. Amministratore della massa concorsuale Doveri nella di lui lettera 8 p.p. Febbrajo espose le ragioni, per le quali in nessuno nell'attuale posizione delle cose non si riterrebbe obbligato a pagare il succennato capitale ~~delle~~ delle ll. 33733.50, nè la relativa annualità stata determinata dal terzo Perito Sig. Ingegnere Valsuani per sostenere le spese degli spurghi e di manutenzione degli edifizj e dei cavi di introduzione. Si è già subordinato all'illuminato giudizio di questa Amministrazione il tenore della risposta, che il sottoscritto opinò potersi dare alla sovraindicata lettera ~~del~~ 8 p.p. Febbrajo del dr. Amministratore della massa concorsuale Doveri.

Un'altra intimazione per ~~il~~ l'interesse di questa e per le ragioni di ~~questa~~ questa Indila Amministrazione venne fatta in confronto del Curatore della Massa concorsuale della Ditta Marietti col libello 29. Aprile 1838. n.° 13440. ~~col~~ nel quale si è addimandato = che sia dichiarato sussistente e liquido = il divitto competente alla Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona = a che siano osservate ed eseguite le convenzioni stipulate coll'atto = notarile 17. Marzo 1786. in vaglio Tarantola e Guerrini dimesso A. e special-

Libello contro Doveri 27 Agosto 1835

NB
Il canone di manutenzione sito quanto può dare il peritato Capitale di ₤ 33733, 50 in regola del 4 per % cioè ₤ 1349, 34

Intimazione contro il Concorso Marietti col libello 29 Aprile 1838

= vente nel Cap. XIV. di esso Istromento, e negli Apparentamenti 11. Aprile 1835.
= dimenti D., e parti solamente, che sia eseguito l'obbligo di fare le riparazioni
= e gli spurghi dei Cavi, opere, ed edifizj, e ciò finchè non sia stata pagata la som:
= ma capitale di redenzione da tale obbligo a ~~termini~~ termini dell'Art. IX. degli
= stessi Apparentamenti D.: essere parimenti insistente e liquido il diritto com:
= petente al essa Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona per conseguire
= il pagamento ~~della con~~ di quella somma che verrà determinata d'accordo delli
= Sig.ri Ingegneri Periti Giordani Pevego, e Giovanni Juanni ed in caso di loro dis:
= senso dal terzo Perito Sr. Antonio Valmani in correspettivo della manutenzi:
= one dei Cavi d'introduzione, e loro spurghi opere ed edifizj a termini del Cap. IX
= de' precitati Apparentamenti D., non che il pagamento della metà delle spese
= che risultavano state pagate per l'intervento dell'ora defunto Sr. Ispettore
= Carlo Porta, a termini del Cap. X. degli Apparentamenti medesimi: e doveri
= per tutti li sovraccennati intimati diritti e ragioni collocavo la Amministra:
= zione del Consorzio d'Olona nella futura graduatoria tra gli ipotecarj spe:
= cialmente sull'acqua che si estrae ~~mediante~~ mediante Bocca dal Fiume Olona
= nel Comune di Castellanza ossia Cassignate, e si deriva alla irrigazione
= della possessione detta di Cattaneo situata nel Comune di Cattaneo Can:
= tarello, con tutte le competenti ragioni di antiorità e posiorità salva
= ogni ragione, azione, e diritto competibile alla stessa Amministrazione con:
= tro qualunque altra persona e beni obbligati, e senza pregiudizio della
= intimazione già fatta in confronto della Massa Concorsuale dovesi.

Allorquando venne fatta l'anzidetta intimazione col sovraccennato libello 29. Aprile ~~1835~~ 1835. n° 13940. non era per anco stata determinata la somma, che a termini ~~lo~~ del Cap. IX. de' rammentati Apparentamenti 11. Aprile 1835. si deve corrispondere e pagare a questa Amministrazione in correspettivo della manutenzione dei Cavi di introduzione e loro spurghi, opere, ed edifizj. Non essendo andati d'accordo li primi due Periti Sig.ri Ingegneri Pevego e Giovanni nel fissare la mentovata somma, in tale disparità di opinioni il giudizio per la determinazione della somma medesima in forza delle convenzioni stipulate nelli rimarcati Apparentamenti 11. Aprile 1835. venne a devolversi, e ad essere domandato al terzo Perito Sr. Ingegnere Antonio Valmani. Detto il giorno 19. Giugno 1839. venne edita la Relazione del preso Sr. Ingegnere Antonio Valmani il quale col libello 7. Luglio 1839. la fece intimare giudizialmente tanto a questa Amministrazione quanto all'Amministratore della Massa Concorsuale dovesi. Prima che venisse emanata la sudetta Relazione Valmani non si poteva liquidare la somma dovuta a questa Amministrazione per la manutenzione dei Cavi d'introduzione, loro spurghi, opere ed edifizj e quindi la liquidazione di una tale somma non si è potuta precisare ne ~~diguisa~~ nel libello di intimazione 29. Aprile 1835. stato presentato antecedentemente. Dopo poi emanata ~~la~~ ed intimata la rammentata Relazione Valmani 19. Giugno 1839. siccome si poteva eseguire ~~una delle~~ la liquidazione della somma come sopra dovuta a questa Amministrazione; così per non moltiplicare li giudizj senza necessità ed all'intento che nel giudizio promosso con la mentovata petizione 29. Aprile ~~1835~~ 1835. venga fatta la liquidazione della somma stata dichiarata e deter:minata dal Sr. Ingegnere Valmani; così col libello 24. Dicembre 1839. n° 35835. si è intimata e notificata al Sr. Avvocato Curatore della Massa Concorsuale ~~Sig. Curat~~ della Ditta Marietti la succitata Relazione Valmani 19. Giugno 1839, come parte integrante della stessa Petizione di intimazione 29. Aprile 1835. n° 13940.

Arbitramento peritale Valmani 1839. 7 Luglio

Con parziale libello 24 Xmbre 1839 venne presentata come parte integrante la petizione spiegata contro Marietti, la Relazione Valmani

L'Avv.to Curatore della Massa Concorsuale Marietti presentò la sua Risposta 8 Febbrajo 1840. n° 4585/213., contro la quale si produrrà poi l'atto di Replica per parte di questa Amministrazione.

3.

Ma mentre venne il sudd.° giudizio di liquidazione questa Amministrazione fa eseguire gli spurghi e le riparazioni ai lavi di sua rotolazione, come li già fatti eseguire negli anni decorsi, sostenendone del proprio le relative spese, senza esserne fino qui mai stata rimborsata dalla Ditta Marietti.

In questo argomento ~~è necessario~~ necessario l'osservare, che negli appuntamenti 11. Aprile 1835. dopo essersi nel cap. 6.° obbligati li M.ri Marietti a fare a questa Amministrazione la consegna di tutti li lavi, opere, ed edifizj dervisenti all'immissione delle acque nel fiume Olona: dopo essersi nel cap. 7.° nominati li Periti per eseguire la consegna li suddetti edifizj, opere, e lavi: dopo essersi ~~no~~ nel cap. 8.° stabilito che nel termine perentorio di mesi ~~tre~~ due dopo la superiore approvazione li sudd.i appuntamenti dovesse essere eseguita la consegna di cui nel capo precedente: nel successivo capo nono si è poi convenuto che li nominati Ingegneri dovessero anche determinare il capitale che li M.ri Marietti dovevano pagare al Consorzio d'Olona in corrispettivo della manutenzione dei detti lavi e loro spurghi, opere ed edifizj, di cui gli stessi M.ri Marietti si erano, ed il cui carico passa nel detto Consorzio, ritenuto che il capitale sarà dai Periti determinato sulla base del quattro per cento di annuale spesa, che dai medesimi verrà stabilito colle finate norme. Nel cap. 13. degli stessi appuntamenti si è poi soggiunto, che qualora al tempo di sopra indicato li M.ri Marietti non pagassero le somme di cui sopra l'Amministrazione del Consorzio d'Olona era autorizzata a prendere iscrizione ipotecaria sulle acque derivanti dalla Bocca alla Castellanza, e che inoltre decorrevesse per qualunque ritardo a carico dei M.ri ~~Marietti~~ Marietti l'interesse nella ragione del cinque per cento all'anno.

Essendo stati li sudd.i appuntamenti 11. Aprile 1835. subordinati ~~per~~ alla superiore approvazione l'Imp. R.° Governo li ritenne della ~~superiore a in~~ suddetta approvazione ~~e~~ = ritenuto poi che per l'adempimento delle cose = contenute l'Amministrazione aveva preso in tempo utile iscrizione ipote: = caria apposita, lo stesso Imp. R.° Governo dichiarò essere pienamente sua in: = tenzione che l'approvazione presente delle altresì ritenersi condizionata = alla ritenuta di conservare i diritti ipotecarj precedentemente iscritti per = la garanzia dell'obbligo della Ditta contraente di eseguire le riparazioni = e gli spurghi dei lavi che passano in piena ed assoluta proprietà degli uten: = ti, e ciò finchè la Ditta stessa non abbia pagata la somma capitale di ri: = tenzione di quest'obbligo a termini dell'art. IX degli appuntamenti, cui = anzi si aggiungerà che il termine per eseguire detto pagamento sarà entro = giorni quattordici dalla comunicazione fatta alla Ditta della liquidazione = ottenuta dai Periti = lo che tutto risulta dal Rescritto dell'I. R. Delegazione Provinciale 18. Ottobre 1836 N.° 30-15 31/602

E da che l'Imp. R.° Governo comparteendo la sua approvazione alli sovracennati Appuntamenti 11. Aprile 1835. la ritenne condizionata alla espressa ritenuta di conservare i diritti ipotecarj precedentemente iscritti per la garanzia dell'obbligo della Ditta Marietti di eseguire le riparazioni e gli spurghi dei lavi che passano in proprietà degli utenti d'Olona, finchè la Ditta stessa non abbia pagata la somma capitale di ritenzione di quest'obbligo a termini dell'art. IX. de' sovramentati Appuntamenti: è di una intuitiva evidenza che sino a tanto non siasi pagata la somma capitale di ritenzione, l'obbligo di eseguire le riparazioni e gli spurghi delli succennati lavi e quindi di sostenere e di pagare le relative spese continua ad incombere alla Ditta Marietti.

Nel gatto laolecino dell'istromento 17. Marzo 1786. in rogito Tavan: tola e Guerrini l'aver Diotto si è obbligato alla manutenzione ed alle ri: parazioni delli lavi al pari quanto alle acque del Cambiago e Zappelli di: vio, e simili lai maduli, ossia Regolatori in esse, fino a tanto che egli an: nualmente ed anticipatamente d'anno in anno non avesse pagata alla

IV.

Cassa degli Utenti del Fiume Olona quella somma che sarebbe stata dichiarata e determinata dagli Ingegneri Camerali; e nel successivo patto decimo terzo rispetto alla vallata della Roggia del detto Cambiago fino alla confluenza dell'Olona si è convenuto che il prel.to Avv.to Diotto, tutt'ora che per parte degli Utenti si trovasse fatta qualche spesa per la manutenzione del Canale Maestro ed Edificij, dovesse concorrere di volta in volta al pagamento in valco della quota d'acqua che in detta Roggia si trovava passare di sua competenza. Li precitati obblighi, ai quali si è sottoposto l'Avv.to Diotto, passarono nei fratelli Mavietti successi allo stesso Avvocato Diotto.

In vista delle surriferite precise stipulazioni e sovra il ritenere ed il conchiudere nuovamente, che l'obbligo di eseguire le riparazioni e gli spurghi dei Cavi opere ed edificij, e quindi di sostenere e di pagare le relative annue spese continua ad incombere alla Ditta Mavietti, fintanto che questa non abbia effettivamente pagata la stabilita somma capitale della redenzione da siffatto obbligo. Diversamente il Consorzio d'Olona senza alcun corrispettivo sarebbe obbligato a sopportare a tutta sua perdita indefinitamente il carico di tutte le spese per le riparazioni spurghi e manutenzione dei Cavi ed edificij; lo che ripugnerebbe altamente alla lettera ed allo spirito delle stipulate convenzioni, non che al precito tenore della condizionata risoluzione cui è allegata la sovraenunciata Governativa Approvazione, come ha esposto nel rimentionato Rescritto della I.R. Delegazione Provinciale di Milano 12. Ottobre 1835. N.o 31602/1183.

Questa Amministrazione che già da qualche anno sostiene e paga del proprio le spese delle riparazioni e degli spurghi dei Cavi di introduzione, ha dunque il diritto di esigerne rimborsata dalla Massa Concorsuale Mavietti. Il terzo Perito S.r Ingegnere Valsiani ha determinato nella somma di lire trentatre mille settecento trentatre cent. cinquanta austriache il capitale da sborsarsi per la redenzione del succennato obbligo degli spurghi e riparazioni dei Cavi ed opere di introduzione, come risulta dalla di lui Relazione e Dichiarazione 19. Giugno 1834. e siccome nel Cap. 13. de' mentovati appuntamenti 11. Aprile 1835. si è convenuto che qualora li Ill.ri Mavietti non pagassero la somma capitale di redenzione dovesse decorrere per qualunque ritardo a carico degli stessi Ill.ri Mavietti l'interesse nella ragione del cinque per cento all'anno; così questa Amministrazione ha diritto di conseguire dalla Massa Concorsuale Mavietti l'interesse del cinque per cento sulla accennata somma capitale di ll. 33,733. cent. 50. austriache per tutti quegli anni che ha fatti eseguire gli spurghi e riparazioni ai Cavi di introduzione, ed ha sostenute le relative spese, e per tutti quegli altri anni che continuerà a sostenerle, finchè non venga pagata la stessa Capitale somma di redenzione.

La Massa Concorsuale Mavietti gode l'acqua che si trae dal Fiume Olona mediante la Bocca situata in vicinanza del ponte della Castellanza. Le spese che si sono erogate e che si devono erogare per le riparazioni e per gli spurghi dei Cavi di introduzione, costituiscono altrettante spese di amministrazione. Di qui è che gli interessi dei convenzionati del cinque per cento sul suddetto capitale stato determinato dal terzo Perito S.r Ingegnere Valsiani nella somma di ll. 33,733. cent. 50. austriache, devono dalla Massa Concorsuale Mavietti venire pagati alla Cassa del Consorzio d'Olona al pari di ogni altra spesa di amministrazione, sellene non vi sia per anco la graduatoria, ni la sentenza di liquidità.

Il sottoscritto stesso quindi del subordinato sentimento, che di avere ad invitare l'amministrazione della Massa Concorsuale Mavietti a versare gli annui interessi nella Cassa del Consorzio d'Olona gli interessi del cinque per cento sul mentovato capitale di ll. 33,733. cent. 50 austriache per tutti quegli

5.

anni trascorsi nei quali il Consorzio d'Olona ha sostenute le spese delle riparazioni e degli spurghi ai cavi di introduzione, non che a pagare il relativo interesse del cinque per cento l'anno in anno anticipatamente pel tratto avvenire finchè non venga sborsato lo stesso capitale di redenzione, il quale avrebbe già dovuto essere stato sborsato, diffidando contemporaneamente la gravata amministrazione della massa concorsuale Maviglia che in difetto il Consorzio d'Olona deciderà del fare eseguire le riparazioni e gli spurghi ai succennati Cavi di introduzione e che sopra la massa Concorsuale Maviglia ne verranno a ricadere tutte le conseguenze, anche per l'effetto della condizionata riserva portata dalla governativa approvazione stata comunicata col riferito Rescritto della I.R. Delegazione Provinciale di Milano 12. Ottobre 1835. n.° 31600/1483.

Sarà poi dell'illuminato giudizio di questa Inclita Amministrazione il conoscere e decidere sulla convenienza o non convenienza di continuare a fare eseguire le riparazioni e gli spurghi ai Cavi di introduzione, non ostante che non venga sborsato il capitale di redenzione, e non ostante che non vengano pagati li relativi annui interessi.

Con Ordinanza 29. p.p.° Febbrajo questa Inclita Amministrazione invitò il sottoscritto a dire il suo parere sulla Relazione 12. stesso Febbrajo del Sr. Ingegnere Gio. Perego, nella quale egli propone che affinsi ai efficacemente ritenuve o l'uno o l'altro dei mezzi indicati dallo Ingegnere Antonio Valtuani nella sua Dichiarazione 19. Giugno 1839, ove, come si legge nella succennata Relazione Perego, avvertisce: = conchiuso che l'Amministrazione del Concorso Soveri deve garantire = il Consorzio d'Olona sull'obbligazione aggiunta al Monti e suoi Danti = di mantenere l'accennata tratta di Cavo, oppure che allia a Co: = dere al Consorzio il diretto dominio dei terreni e dell'edificio del: = la molazza che dal Biotto si diedero al Monti a corrispettivo della ma: = nutenzione dell'accennato tratto di Cavo:

Esaminata la sulla Dichiarazione 19. Giugno 1839. del Sr. Ingegnere Antonio Valtuani si rileva che egli si esprime così = ma poichè l'Amministrazione del Concorso Soveri non può nè annullare il contratto enfiteutico stipulato da Biotti collo stesso Monti, nè può per corrispondere al = Consorzio d'Olona ben anche il capitale di manutenzione di quella parte = di Cavo a cui è già altrimenti provveduto, così avendo il sottoscritto calcolato in annue ll. 218.19. la spesa annuale di manutenzione e di spurgo del Cavo dalla chiusa Monti alla tomba del Brughello per detrarla = dalla enunciata somma totale di ll. 1567.53. dichiarò che l'annualità sulla quale è a costituire il capitale che l'Amministrazione Consorsuale Soveri deve a termini dell'appuntamento 11. aprile 1835. corrispondere al Consorzio del Fiume Olona in ll. 1349.34, il perchè calcolandone il capitale stesso nella ragione convenuta col 25. p. dello stesso appuntamento, e quindi a ll. 100. per ogni ll. 4. ne risulta la somma di ll. 33733.50, che l'Amministrazione del Concorso Soveri per la manutenzione e spurgo dei Cavi, non che per contributo alla manutenzione della Roggia dovrà pagare al Consorzio d'Olona.

In questo argomento è necessario l'osservare, che qualunque convenzione possa avere fatta l'avv.° Biotti con Pietro Monti, non può sovvertire nè alterare le convenzioni precedentemente stipulate dallo stesso Biotti col Consorzio del Fiume Olona ~~nel~~ nell'istrumento 17. Marzo 1756. in rogito Tavantola e Guerrini, ove se il quindicato Cavo dalla chiusa Monti alla tomba del Brughello, del cui spurgo e manutenzione l'avv.° Biotto avesse addossato l'obbligo a Pietro Monti,

è realmente un cavo d'introduzione, non vi potrebbe essere dubbio che a termini dell'art. XII. del succitato stromento 17. marzo 1786. anche riguardo a quello cavo dovrebbe venire annualmente ed anticipatamente d'anno in anno pagata la somma per le spese degli spurghi della riparazione e manutenzione.

E se il mentovato cavo dalla chiusa monti alla Tomba del Brughello è realmente un cavo di introduzione, a termini del cap. 6° degli appuntamenti 11. aprile 1835. è evidente, che anche il suddetto cavo doveva e deve venire consegnato al Consorzio del Fiume Olona, essendosi nel precitato cap. 6° obbligati li SS.ri Mavietti di fare all'amministrazione del Consorzio del Fiume Olona la consegna di tutti i cavi, opere ed edifizj servienti all'immissione di dette acque nel Fiume Olona senza che siasi eccettuato alcun cavo di introduzione. E del pari evidente, che a termini del cap. 9° degli stessi appuntamenti 11. aprile 1835. doveva col determinarsi il capitale che li SS.ri Mavietti devono pagare al Consorzio d'Olona in corrispettivo e pando della manutenzione e spurghi del succennato cavo dalla chiusa monti alla tomba del Brughello - poichè il capitale doveva essere determinato per la manutenzione e per gli spurghi di tutti li cavi di introduzione.

Il sig. Ingegnere Valtuani ha bensì calcolata in annue ll. 218. 19. la spesa annua ~~della~~ di manutenzione e spurgo del suddetto cavo dalla chiusa monti alla tomba del Brughello, ma non ne ha poi calcolato il capitale. Inventemente quindi alle cose convenute nei cap. 6°, e 9° de' rammentati appuntamenti 11. aprile 1835. viene il sottoscritto che sulla anzidetta determinata annua somma di ll. 218. 19. dovesse calcolare a ll. 100. per ogni ll. 4. il capitale per gli spurghi e manutenzione del vile cavo dalla chiusa monti alla tomba del Brughello, e che il Consorzio d'Olona ha diritto di conseguire sul capitale da calcolarsi come sopra l'annuo interesse in ragione del 5. p. ½ a termini del cap. 12. de' più volte rammentati appuntamenti 11. aprile 1835. finchè non venga effettivamente pagato lo stesso capitale.

In qualunque più sinistra ipotesi poi la Ditta Mavietti e la Ditta Soveri assuntrice delli di lei obblighi dovrebbero sempre garantire la esatta ed indefettibile esecuzione degli spurghi e delle riparazioni al suindicato cavo dalla chiusa monti alla tomba del Brughello.

Ma il sottoscritto ritiene, che non sia utile nè conveniente al Consorzio d'Olona il farsi cedere il livello dominio dei terreni, e dell'edificio della molazza, che dal Diotti si tiene a livello al monti; sì perchè l'annuo canone convenuto pagarsi dal sig. monti nella scrittura 24. giugno 1799. riducesi alla tenuissima somma di lire dodeci milanesi: sì perchè lo stesso sig. Ingegnere Perego nella succitata sua Relazione 12. febbrajo 1840. fa presente, che il livellario monti è impossibilitato per ogni verso a sostenere l'accollatagli manutenzione, cosicchè si dovette negli ora scorsi due anni il tutto eseguire a spesa del Consorzio.

Tanto il sottoscritto ha l'onore di sottoporre all'illuminato giudizio di questa Spedita Amministrazione, rassegnandosi col più distinto rispetto.

115,19
25
109095
43838
545425